



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2228 del 2017, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Corrado Di Maso, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, piazza Garibaldi 73;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, ivi anche domiciliataria in via Armando Diaz 11;

per l'annullamento,

previa sospensione cautelare:

1. del decreto n-OMISSIS-, notificato in data 01/03/2017, con cui il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale della Campania – Napoli – Ufficio del Personale e della Formazione – Settore Disciplina, a firma del Provveditore, Dott. Giuseppe Martone, ha comminato al ricorrente la -OMISSIS- in relazione alla contestata infrazione di cui all'art. 4, co. 1 lett. -OMISSIS-
2. di ogni altro atto premesso, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2017 la dott.ssa Rosalia Maria Rita Messina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che alla camera di consiglio del 27 giugno 2017 è stato dato avviso alla difesa del ricorrente – come da verbale – del fatto che **la procura alle liti non è conforme alle regole PAT in quanto priva di asseverazione di conformità;**

Richiamato l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato (IV, sent. n. 1541 del 4 aprile 2017), cui il Collegio aderisce, circa la natura di irregolarità delle violazioni delle regole del PAT e le conseguenze alle stesse ricollegabili, rinviandosi a detta pronuncia in ossequio al principio di sinteticità di cui all'art. 3/2 c.p.a. (si veda anche, conforme, TAR Calabria – sede di Reggio Calabria, n. 69/2017);

Ritenuto di dovere pertanto assegnare alla parte ricorrente il termine perentorio di 15 giorni per la regolarizzazione, ai sensi dell'art. 44/2 c.p.a., dell'atto che il Collegio, secondo l'orientamento seguito, ritiene irregolare per le ragioni su specificate, e di dover rinviare l'ulteriore trattazione della lite cautelare alla camera di consiglio del 25 luglio 2017;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) assegna alla parte ricorrente il termine perentorio di giorni quindici dalla comunicazione della presente ordinanza per la regolarizzazione di cui in motivazione.

Rinvia l'ulteriore trattazione della lite cautelare alla camera di consiglio del 25 luglio 2017.

Ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare la parte ricorrente.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2017 con l'intervento dei magistrati:

Rosalia Maria Rita Messina, Presidente, Estensore

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere

Marina Perrelli, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Rosalia Maria Rita Messina

IL SEGRETARIO